



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Walter Daldoss (tessera FISE n. 000134/D)

PREMESSO CHE

- con segnalazione del 23 marzo 2020 il sig. Piero Ballotta, per il tramite dell'avv. Cecilia Ferraresi, chiedeva alla Procura Federale di valutare l'eventuale rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dal sig. Walter Daldoss, riferendo che rispetto agli oneri di scuderizzazione dovuti dal predetto - relativamente ai cavalli di sua proprietà - per il periodo intercorrente tra il 10 luglio e il 10 agosto 2019, *“il Daldoss non ha ancora provveduto a corrispondermi alcunché rimanendo così debitore nei confronti del Circolo Ippico La Nuova Corte dell'importo di euro 2.580,00”*;

- in data 3 giugno 2020 la Procura Federale procedeva all'audizione del sig. Daldoss in qualità di persona informata, il quale confermava di essere il proprietario dei cavalli richiamati nella segnalazione, precisando, in particolare, che *“relativamente all'intercorso rapporto di collaborazione con il sig. Simonetti, gli accordi prevedevano che quest'ultimo si facesse carico delle spese di mantenimento degli equidi di mia proprietà a lui affidati”* e che *“prima dell'interruzione della collaborazione con il sig. Simonetti, quest'ultimo ha sempre pagato gli oneri di scuderizzazione per gli equidi di mia proprietà”* e *“relativamente ai canoni di scuderizzazione richiesti dal C.I. La Nuova Corte, ritengo che quello di luglio non sia dovuto in quanto già pagato dal sig. Simonetti. Da prassi di ogni circolo ippico e quindi anche del C.I. La Nuova Corte, gli oneri di scuderizzazione vengono corrisposti all'inizio di ogni mensilità”*;

- all'esito dell'istruttoria effettuata la Procura Federale, ritenuto confermato che *“il sig. Walter Daldoss non abbia provveduto, relativamente agli equidi di propria pertinenza, al pagamento degli oneri di scuderizzazione dovuti in favore della ASD La Nuova Corte per il periodo intercorrente tra il 10 luglio e il 10 agosto 2019”*, procedeva alla comunicazione dell'avviso di conclusione indagini e contestuale intendimento di deferimento per violazione dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- il sig. Daldoss, previa richiesta di audizione, in data 21 settembre 2020 dichiarava in detta sede che *“gli importi asseritamente vantati dal C.I. La Nuova Corte non dovevano essere corrisposti dal sottoscritto ma dal sig. Simonetti; il telegramma con cui il sig. Simonetti comunicava il recesso dal rapporto contrattuale con il sottoscritto è stato debitamente contestato. Pertanto il contratto (...) era ancora valido”* e che *“tra i cavalli scuderizzati (...) ve ne erano alcuni non iscritti ai ruoli federali (...)”*;
 - in data 26 settembre il difensore del sig. Daldoss, avv. Monica G. Gnocchi, inoltrava alla Procura Federale memoria difensiva nella quale precisava ulteriormente i fatti contestati, chiedendo di disporre l'archiviazione;
 - la Procura Federale, ritenuto di dover confermare la propria intenzione, disponeva atto di deferimento nei confronti del sig. Daldoss per le violazioni sopra indicate;
 - il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 6 ottobre 2020, fissava l'udienza per il giorno 13 novembre 2020, secondo la modalità “trattazione scritta”, ex art. 83, co. 7, lett. h) L. 27/2020, di cui all'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2020 (prot. n. 02017);
 - a tale udienza, il Collegio, riunitosi in camera di consiglio non partecipata sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FISE, dava atto che la Procura Federale, con il Procuratore Federale avv. Anselmo Carlevaro e il Sostituto Procuratore avv. Gian Paolo Guarnieri, ha depositato nei termini note di trattazione, insistendo per il riconoscimento della responsabilità disciplinare a carico dell'odierno Deferito e richiedendo l'applicazione della sanzione ritenuta di giustizia. Il Tribunale prendeva atto, altresì, che la Difesa del sig. Daldoss ha depositato note di trattazione nelle quali ha insistito nelle eccezioni e deduzioni formulate nella memoria difensiva del 10 novembre 2020, chiedendo la fissazione di udienza da remoto per procedere all'audizione del Deferito;
 - il Tribunale, riservata ogni altra valutazione in ordine alle istanze istruttorie, fissava per l'audizione l'udienza del 27 novembre 2020;
 - a tale udienza il sig. Daldoss dichiarava preliminarmente di appartenere *“alla comunità sportiva della FISE da 35 anni (...)”*; *“di essere socio fondatore e presidente di un nuovo maneggio che sta per affiliarsi, che si chiama Gaston D, cavallo che è stato sacrificato e non ha ancora ottenuto la giustizia per l'agonia che ha portato al suo decesso (...)”*; nel merito delle contestazioni formulate dichiarava che *“con il Simonetti i rapporti si sono interrotti unilateralmente. E' lui che ha interrotto i pagamenti, io non avevo rapporti con il C.I., era lui a tenerli (...)”*;
 - all'esito dell'audizione il Tribunale, riservata ogni decisione anche in ordine alle eccezioni preliminari e istanze istruttorie, assegnava alle parti termine sino al 2 dicembre 2020 per le conclusioni e sino al 7 dicembre 2020 per repliche;
 - la Procura Federale depositava nei termini note conclusive nelle quali, riportandosi a quanto già argomentato, dedotto e contestato, rilevava, in ordine alla prima eccezione sollevata dalla Difesa del Deferito



Federazione Italiana Sport Equestri

circa la “nullità/improcedibilità dell’atto di deferimento” per ritenuta mancanza dell’enunciazione specifica della contestazione e delle norme violate, che “nell’Avviso di conclusione indagini e contestuale intendimento di deferimento fossero chiaramente enunciate le norme che l’Ufficio del Procuratore federale ha ritenuto essere state violate dal sig. Walter Daldoss. Pertanto, il Deferito ha avuto piena conoscenza delle contestazioni disciplinari elevate a suo carico, e, in relazione a tanto, ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa (...)”. Richiamava sul punto la giurisprudenza di questo Tribunale.

In ordine, poi, all’eccepite “difetto di giurisdizione del Tribunale adito per mancanza di rilievo federale delle condotte contestate”, la Procura Federale ribadiva “come la condotta si riferisca ad un rapporto insistente tra tesserati e relativo alla gestione di equidi iscritti ai ruoli federali”.

La Difesa del Deferito depositava nei termini note conclusive nelle quali, reiterate le eccezioni preliminari già formulate, ribadiva nel merito che “il credito vantato dal centro ippico è destituito di fondamento fattuale e giuridico, oltre a essere totalmente sfornito di prova”, insistendo, in via istruttoria, per l’acquisizione d’ufficio del fascicolo di primo e secondo grado relativo al procedimento PA 84/19 in relazione alle vicende connesse e ai fatti che hanno dato origine all’obbligazione dedotta dal segnalante.

Le deduzioni svolte venivano successivamente richiamate dalla Difesa del Deferito nelle note di replica, ritualmente depositate.

RITENUTO CHE

con riferimento all’eccezione sollevata in via preliminare dalla Difesa del Deferito in ordine alla “nullità/improcedibilità dell’atto di deferimento per genericità, assoluta indeterminatezza del capo di incolpazione e omessa enunciazione specifica delle norme che si assumono violate”, questo Tribunale ne rileva l’infondatezza in forza di quanto statuito sul punto in una precedente analoga fattispecie (sentenza 1 settembre 2020 - RG 11/20 - PA 57/2019), peraltro richiamata dalla Procura Federale nelle note conclusive, a tenore della quale “la mancanza dell’indicazione delle norme integra, in linea generale, una violazione del principio del contraddittorio, che si traduce, a norma dell’art. 21, comma 5, R.G., in causa di invalidità dell’atto. Nella fattispecie in esame, tuttavia, la chiesta enunciazione è riportata nell’avviso di conclusione indagini e intendimento di procedere al deferimento, e la Difesa dei Deferiti costituiti ha compiutamente esercitato il legittimo diritto alla stessa spettante, senza peraltro rilevare di aver subito alcun pregiudizio dalla detta carenza. Può pertanto ritenersi che l’atto di deferimento - seppur in combinato con l’avviso di conclusione indagini e intendimento di procedere al deferimento - abbia comunque prodotto i suoi effetti tipici”.

Non vi è dubbio che nel caso di specie la Difesa del Deferito ha avuto con la comunicazione dell’avviso di conclusione indagini e contestuale intendimento di deferimento piena conoscenza delle contestazioni disciplinari elevate a suo carico, senza subire lesione alcuna del proprio diritto di difesa, peraltro pienamente



esercitato, come emerge dalla memoria difensiva depositata davanti a questo Tribunale e dalle dichiarazioni rese dal sig. Daldoss in sede di audizione nel corso dell'udienza del 27 novembre 2020.

Procedendo, quindi, nell'esame della seconda eccezione sollevata, sempre in via preliminare, dalla Difesa del Deferito circa il ritenuto *“difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per mancanza di rilievo federale delle condotte contestate”*, questo Tribunale rileva la non fondatezza della stessa, atteso che la condotta contestata al Deferito rientra a pieno titolo nell'ambito dei comportamenti sanzionabili ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE (*“Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione (...), nonché, ove anche non specificamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati”*).

Come già evidenziato da questo Tribunale in precedenti sentenze, la disposizione in parola, con norma di carattere generale, estende l'ambito di sanzionabilità a qualsivoglia comportamento in contrasto con i principi cardine del sistema sportivo (correttezza, lealtà e probità), posto in essere dai tesserati *“nei confronti di chiunque”*, sempreché funzionalmente connesso all'attività sportiva o federale e tale connessione emerge con tutta evidenza nel caso di specie, risultando gli equidi di pertinenza del sig. Daldoss oggetto dei servizi di scuderizzazione da parte del C.I. ASD La Nuova Corte.

Procedendo nell'esame del merito delle contestazioni che hanno portato la Procura Federale alla richiesta di deferimento nei confronti del sig. Walter Daldoss, e in particolare nell'esame della documentazione acquisita in atti, questo Tribunale rileva che le risultanze probatorie allegate dalla Procura Federale non appaiono idonee a supportare le contestazioni oggetto del deferimento.

Nel caso in questione il rapporto contrattuale per il quale il segnalante eccepisce l'inadempimento delle obbligazioni relative al pagamento degli oneri di scuderizzazione non risulta instaurato con il Deferito, bensì con altro soggetto, come emerge chiaramente dal contenuto dell'esposto trasmesso alla Procura Federale (*“in data 10.07.2019 il sig. Elia Matteo Simonetti - che ha in affitto circa 40 box presso il Circolo che rappresento - mi comunicava a mezzo raccomandata a mani dell'interruzione del rapporto di collaborazione tra il medesimo Simonetti e certo Valter Daldoss, facendomi presente che a far data dal 10.7.2019 ogni accordo relativo alle stabulazioni dei 6 cavalli (...) di proprietà del medesimo Daldoss doveva essere stabilito direttamente con quest'ultimo”*).

La gestione dei cavalli era quindi affidata esclusivamente al sig. Simonetti, il quale provvedeva al pagamento dei relativi oneri nei confronti del C.I. ASD La Nuova Corte come confermato altresì dalla comunicazione inviata in pari data dal sig. Simonetti al sig. Daldoss con telegramma del 10 luglio 2019 nella quale si riservava di avanzare nei confronti del Deferito una richiesta economica per il mantenimento dei cavalli presso il circolo anche dopo l'interruzione unilaterale del rapporto di collaborazione (si legge



Federazione Italiana Sport Equestri

testualmente “*impregiudicata ogni richiesta ulteriore in relazione ai suoi cavalli ospitati presso il Circolo Ippico La Nuova Corte (...)*”.

Attesa l'insussistenza dei profili disciplinari addebitati al sig. Daldoss con l'atto di deferimento, ne consegue l'irrilevanza, ai fini del decidere, di ogni istanza istruttoria avanzata dalla Difesa del Deferito in relazione ad altri fatti ritenuti connessi alla presente fattispecie.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE

RIGETTA

il deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Walter Daldoss, come in epigrafe identificato.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Roma, 14 dicembre 2020

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli